



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

## II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

### SENTENZA

*ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al N. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: trasferimento del lavoratore

PROMOSSA DA

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv.to LA CAVA VINCENZO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CESARE BATTISTI, 108 98123 MESSINA

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA , non costituiti;

RESISTENTE/I

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha adito questa sede formulando le seguenti conclusioni:

*“Accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune/Provincia di Palermo e comunque secondo l’ordine di cui alla domanda compatibile ai bisogni della minore; Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Palermo e/o provincia quale docente di scuola infanzia/ primaria con la domanda di assegnazione temporanea compatibile con le esigenze di crescita della minore e della unità familiare, anche in sovrannumero; Ordinare al Ministero di adottare ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno, secondo le ulteriori circostanze concrete dedotti in attenzione, idoneo ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito, con particolare riferimento alla condanna dei resistenti all’immediata assegnazione temporanea in favore della ricorrente, ex art. 42 bis*





Quanto premesso conduce all'accoglimento della domanda.

Le difficoltà di organizzazione del settore scolastico in uno con la particolarità del caso in scrutinio, laddove la docente risulta essere stata assunta recentemente e poco dopo la nascita del figlio, con conseguente ulteriore difficoltà dell'amministrazione di potere dare tempestivo riscontro alle istanze della docente, nonché lo stesso contegno processuale dell'Amministrazione, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, giustificano l'irripetibilità delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro nel procedimenti in epigrafe indicato, così statuisce:

**ACCOGLIE** il ricorso nei confronti della parte convenuta e, per l'effetto, disapplicato ogni contrario atto amministrativo:

**ACCERTA** il diritto di parte ricorrente di essere assegnata temporaneamente ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. 151/2001, e dunque per tre anni, su un posto vacante e disponibile della scuola primaria sito in Provincia di Palermo;

**CONDANNA** l'Amministrazione convenuta agli adempimenti conseguenti, con decorrenza, ai fini del computo del suddetto termine triennale, dal momento dell'effettiva assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit.;

**DICHIARA** irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Catania, li 02/12/2020

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Dott. Mario Fiorentino